NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 20

Abrogazione di norme ed altre disposizioni

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465; quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255; quelle di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380. L'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applica ai ruoli del personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano. Il periodo di prova previsto dall'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e' ridotto a sei mesi.

Versione in vigore dal 23 novembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente
Estremi	Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Titolo	IV — Norme finali e transitorie
Capo	I — Norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-20-abrogazione-di-norme-ed-altre-disposizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it